

110
avellino
55

2403
fu



WPA
ca
522/10
Add. 18/12/13

R.G. n.	29/11
SENT. n.	4/13
D.I. n.	/
V.C. n.	/
C.R. n.	4/13
CRON. 7/1	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, in
persona dell'Avv. Achille M. G. Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 19/2011 R.G.A.C. riservata all'udienza del 30.11.2012 e
promossa, da: PIGNATARO Antonio

PIGNATARO Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano in virtù di
procura a margine dell'atto di citazione, e con lui elettivamente domiciliato presso il loro
studio dell'Avv. Gianvito Gialanella in Villamaina (AV) alla Via S. Giovanni, 74.

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'
Avv. Erminia Addivinola, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano
Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N.35093 con la quale elettivamente domicilia
in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla via Petrite.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 CONVENUTA
13 FEB 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia, 81

OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica.

CONCLUSIONI: all'udienza del 30.11.2012 le parti costituite nel riportarsi agli scritti
ed alle deduzioni di causa chiedevano l'accoglimento delle rispettive istanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.09.010, il sig. Pignataro Antonio
conveniva in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento della
somma di € 2.768,59 oltre interessi, per i danni subiti dalla sua autovettura FIAT PUNTO,

targata BX 711 GL, riconducibili all'impatto violento con un cinghiale, verificatosi il 27.10.09, mentre percorreva la Strada Statale SS Ofantina Bis in direzione di Guardia Lombardi come confermato dalle deposizioni testimoniali.

L'attore narrava che, giunto in località Campolongo, nei pressi dell'Abbazia del Goletto, verso le 21,30 si era imbattuto con l'auto in un cinghiale e che vani erano stati i tentativi di evitare l'impatto con l'animale, balzato "repentino dal ciglio della strada" pubblica. Provvedeva, quindi, a richiedere il ristoro dei danni subiti dall'autovettura alla Regione Campania, con raccomandata A/R senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro; provvedeva, pertanto, a citare in giudizio il menzionato Ente Locale chiedendone la condanna giudiziale al risarcimento dei danni subiti individuandolo quale responsabile dei danni provocati dal cinghiale.

Si costituiva ritualmente la convenuta eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. Al riguardo rilevava che alla luce della sentenza n. 80/2010 della Corte di Cassazione, della normativa di cui alla L. 157/92, al D. Lgs. 267/2000, alla L. regionale 8/1996, della Deliberazione n. 2177/2006 e di una serie di Decreti adottati dalla Regione Campania, alle Regioni restano attribuite solo funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento generali ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, essendo state, invece, riservate alle Province le altre funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. Individuava, quindi, come legittimato passivo l'Amministrazione Provinciale di Avellino, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Nel merito deduceva la infondatezza della domanda attrice, sia in ordine all'an debeatur, che al quantum.

La Regione, altresì, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, concludendo per il suo rigetto.

Allegate le produzioni di parte, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata in udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere risolta, in via preliminare, la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. L'eccezione di parte convenuta non è fondata e non merita accoglimento.

Nel caso di specie l'attore ha agito, nei confronti della Regione Campania

avere un diritto al risarcimento del danno, prospettandolo come individuando nella Regione Campania l'Ente responsabile del danno. Senza di una chiara legge di riferimento, la giurisprudenza di merito, ma tutto quella più autorevole di legittimità, non è stata univoca nell'individuare il soggetto responsabile del danno e, conseguentemente, nel dare un indirizzo certo sul come convenire in giudizio, ai fini del ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica, l'Ente Territoriale Regione, ovvero l'Amministrazione Provinciale.

Si è osservato, da un lato, che la fauna selvatica, ai sensi della L. 27.12.1977 n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e con successiva legge speciale dell' 11.02.92 n. 157 è stata rimessa alle Regioni la potestà di disciplinare la materia con specifiche funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, si che va individuata nell' Ente Regione, quale gestore di detti beni indisponibili, il legittimato passivo nella domanda di risarcimento causati dagli animali selvatici essendo a detto Ente ascrivibile la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa. (cfr. Cass. Civ. 8040/06). Nel caso in esame, pertanto, malgrado la delega alla Provincia di Avellino delle funzioni amministrative di gestione del territorio in cui vivono gli animali selvatici, la titolarità passiva del rapporto spetta esclusivamente alla Regione Campania.

La domanda dell'attore, nel merito, è fondata relativamente all'*an* e al *quantum*. Quanto al primo profilo, il Pignataro ha pienamente assolto l'onere probatorio di cui risultava onerato. I testimoni ammessi, infatti, hanno confermato integralmente, sia il fatto storico sotteso alla vicenda, sia la dinamica secondo cui il sinistro si sarebbe verificato, fornendo una descrizione dettagliata, univoca e concordante. Provata la tipologia dell'impatto descritta con riferimento al sinistro per cui è causa e i danni subiti dal veicolo dell'attore, relativamente al *quantum* è stata fornita piena prova dell'ammontare del danno, sia attraverso la produzione in giudizio della fattura n. 103/09 attestante l'ammontare del danno alla parte meccanica della Fiat Punto, sia mediante l'escussione del teste Donatiello Pasquale che la ha rilasciati e sia attraverso il preventivo di spesa per i danni alla carrozzeria confermata in udienza dal teste Montemarano Gaetano, titolare della omonima ditta, sotto il vincolo del

giuramento di rito.

Il titolo della responsabilità della Regione Campania deve essere ricondotto nell'ambito della responsabilità aquiliana e non già, come altra dottrina e autorevole giurisprudenza ha di recente sostenuto, nell'alveo del dovere di custodia, ex art. 2051 c.c., perché l'obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione è del tutto incompatibile con la selvaggina, il cui stato di libertà è caratteristica peculiare e naturale e, quindi, non oggettivamente controllabile. La Corte Costituzionale, infatti, posto un punto fermo affermando che *"i danni prodotti dalla fauna selvatica, animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c."* (Ord.za n. 4 del 04.01.01).

Ne deriva che, nel caso di specie, dovranno trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità aquiliana. In definitiva, il titolo della responsabilità è ricondotto non più nell'alveo del dovere di custodia, ma in quello del *"neminem laedere"*. Sussiste, nella sfera giuridica della Regione, il dovere di adottare tutti i provvedimenti e /o cautele idonei a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dalla fauna selvatica. Di conseguenza, essendo riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento ai sensi del d. lgs. N. 96/99, nonché la potestà di provvedere, normativamente, alla gestione e protezione delle specie protette, alla medesima deve ricollegarsi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici. (cfr, Cass. Civ. Sez III, 21.02.011 n. 4202; Cass. Civ. 14.10.03 n. 16008).

Corroborata tale concetto la prova fornita dall'attore mediante l'inchiesta testimoniale, dalla quale si evince l'esistenza del nesso eziologico tra l'impatto con l'animale, causa del danno all'autovettura, ed il danno stesso. La dinamica dell'incidente, ricostruita dai Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis con la relazione di servizio del 20.03.05 e dai soggetti presenti al momento del fatto, prova l'inevitabilità dell'impatto con il cinghiale. Il testimone Vespasiano Gianluca che era sull'automobile danneggiata, infatti, ha affermato che *"All'improvviso è sbucato dal buio un cinghiale che balzava repentino dal ciglio della strada e si immetteva*

na carreggiata percorsa dalla FIAT PUNTO, il cui conducente, pur prontamente frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con il cinghiale": Aggiunge che l'auto "era danneggiata al punto che non si poteva più muovere" Relativamente al quantum appare corretta la quantificazione delle spese contenute nei documenti prodotto in atti, in cui sono indicate analiticamente le voci delle parti da sostituire e/o accomodare. Di conseguenza il danno può essere liquidato nella misura complessiva di €. 2.768,00 come richiesti con gli interessi e rivalutazione dalla domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo la causa in epigrafe accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della Regione Campania, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore del sig. Pignataro Antonio, della somma di complessivi € 2.768,00 con gli interessi e rivalutazione, dalla domanda all'effettiva soddisfazione, nonché alle spese di causa che liquida in complessivi €. 1.100,00 di cui € 600,00 per diritti di procuratore, € 400,00 per onorari difensivi e € 100,00 per spese, oltre IVA, CAP e rimborsi forfetari ex art. 15 L.P. come per legge.

Sant'Angelo dei Lombardi, 5.01.2013

Il GdP

Avv. Achille M. Gi Bruno

Depositato in Cancelleria

oggi

IL CANCELLIERE